



Comune di Cervarese Santa Croce



Comune di Rovolon



Comune di Saccolongo



Comune di Veggiano

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE "RETENUS"

Comuni di Cervarese S.C., Rovolon, Saccolongo e Veggiano

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 06/06/2023

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Istituzione del Corpo di Polizia Locale Intercomunale

Art. 3 – Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 4 – Ambito territoriale

Art. 5 – Organico del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 6 – Dipendenza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 7 – Collaborazione con le Forze di Polizia

Art. 8 – Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 9 – Compiti del Vice Comandante

Art. 10 – Compiti degli Assistenti e degli Agenti

Art. 11 – Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria

TITOLO II – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12 – Modalità di accesso al Corpo

Art. 13 – Accertamenti sanitari preventivi e periodici

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 14 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

Art. 15 – Distintivi di grado

Art. 16 – Norme generali di condotta. Doveri del personale

Art. 17 – Comportamento in servizio

Art. 18 – Incompatibilità e conferimento di incarichi

Art. 19 – Cura della persona e dell'uniforme

Art. 20 – Salute

Art. 21 – Rapporti esterni

Art. 22 – Segreto d'ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni

TITOLO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITA' DI ESECUZIONE SERVIZIO

Art. 23 – Finalità generali dei servizi

- Art. 24- Predisposizione dei servizi*
- Art. 25 – Tipologia servizi*
- Art. 26 – Servizi interni*
- Art. 27 – Presentazione in servizio*
- Art. 28 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni*
- Art. 29 – Efficacia dei servizi*
- Art. 30 – Servizi a carattere continuativo*
- Art. 31 – Obbligo di permanenza in servizio*
- Art. 32 – Obblighi del personale a fine servizio*
- Art. 33 – Orario di lavoro*
- Art. 34 – Controlli sui servizi*
- Art. 35 – Missioni ed operazioni esterne*
- Art. 36 – Servizi di rappresentanza*
- Art. 37 – Servizi a pagamento richiesti dai privati*
- Art. 38 – Reperibilità*
- Art. 39 – Tesserino di riconoscimento e placca di servizio*
- Art. 40 – Placca di servizio e distintivo del Corpo Intercomunale*

TITOLO V – UNIFORMI E DOTAZIONI

- Art. 41 – Foggia ed uso delle uniformi*
- Art. 42 – Fornitura vestiario*
- Art. 43 – Uso e conservazione dell’uniforme*
- Art. 44 – Lavaggio di vestiario*
- Art. 45 – Messi ed apparecchi in dotazione*
- Art. 46 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti*
- Art. 47 – Sanzioni*

TITOLO VI – FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ADDESTRAMENTO, TRATTAMENTO ECONOMICO, PATROCINIO LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

- Art. 48 – Formazione specifica*
- Art. 49 – Aggiornamento ed addestramento*
- Art. 50 – Trattamento economico, copertura assicurativa e patrocinio legale*

TITOLO VII – ARMI, STRUMENTI, APPARECCHI E VEICOLO IN DOTAZIONE

- Art. 51 – Arma di ordinanza, assegnazione dell’arma e modalità di porto*
- Art. 52 – Strumenti di autotutela*

Art. 53 – Veicoli ed apparecchiature in dotazione

TITOLO VIII – RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA

Art. 54 – Riconoscimenti per particolari meriti

Art. 55 – Requisiti per il conferimento

Art. 56 – Norme disciplinari

TITOLO IX – PATRONO, BANDIERA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Festa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 58 – Senso di appartenenza al Corpo

Art. 59 – Associazionismo

Art. 60 – Pratica sportiva

Art. 61 – Norme di Rinvio

Art. 62 – Abrogazione di norme

Art. 63 – Entrata in vigore



ALLEGATO “A”

<p>NORME CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA</p>

I N D I C E

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI

Art. 1 – Disposizioni generali

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione

Art. 3 – Numero delle armi in dotazione

Art. 4 – Altri dispositivi

CAPO II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 – Servizi svolti con armi

Art. 6 – Esenzione dal porto

Art. 7 – Assegnazione dell'arma di ordinanza

Art. 8 – Modalità di porto dell'arma

Art. 9 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art. 10 – Servizi espletati fuori dall’ambito territoriale per soccorso on supporto

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11 – Prelevamento e versamento dell’arma

Art. 12 – Custodia delle armi e delle munizioni

Art. 13 – Doveri dell’assegnatario

Art. 14 – Deposito dell’arma in armadi idonei e conservazione delle chiavi

Art. 15 – Registri obbligatori

Art. 16 – Prescrizioni per la sicurezza

CAPO IV – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 17 – Addestramento al tiro obbligatorio e facoltativo

Art. 18 – Porto d’armi per la frequenza dei poligoni di tiro

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Norme integrative



ALLEGATO “B”

ABBIGLIAMENTO, GRADI E BUFFETTERIA



ALLEGATO “C”

ONORIFICENZE, DECORAZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

PREMESSA

La Regione Veneto promuove ed incentiva la gestione associata del Servizio di Polizia Locale al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio comunale.

Gli Operatori di Polizia Locale dei singoli Enti che aderiscono al Servizio Intercomunale di Polizia Locale, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione con le modalità previste dall'accordo intercorso fra gli Enti stessi.

Gli Operatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal Sindaco del comune capo convenzione e operativamente dal Responsabile/Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Svolgono nel territorio di competenza i compiti per il raggiungimento degli obiettivi delle Amministrazioni stabilite, di concerto, con gli altri Sindaci nella Conferenza dei Sindaci.

() Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'accesso e la formazione, uniforme, arma e dotazione, le finalità e tipologie dei servizi, le norme di comportamento nonché la disciplina e riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo, in conformità alle norme vigenti.*

Al Comandante ed ai Responsabili del Corpo è lasciata libertà d'azione adeguata in funzione dell'elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, per merito dell'esperienza maturata nella carriera. Ma è del pari loro assoluto dovere, conformemente alla libertà d'azione di ogni pubblico ufficiale, di lasciare a ciascuno dei propri addetti di Polizia Locale libertà d'azione corrispondente alle attribuzioni ed alle responsabilità di ognuno; in particolare quando l'iniziativa e prontezza nel decidere debbano essere inevitabilmente elementi indispensabili, anche quando manchino disposizioni specifiche, per affrontare serenamente la responsabilità delle proprie decisioni. Infatti, dette doti non possono manifestarsi in chi abbia l'abitudine di non adempiere d'iniziativa senza aver ricevuto alcun ordine superiore. Pertanto, ai dipendenti dovranno essere bene definiti gli scopi da conseguire, ma saranno loro stessi a realizzare autonomamente l'obiettivo designato; dai risultati ottenuti si trarranno elementi per giudicare le loro capacità.

L'indipendenza lasciata agli appartenenti al Corpo, sia operatori che addetti al coordinamento e controllo, fa sì che gli stessi acquisiscano fiducia in se stessi; ed affinché tale fiducia prenda salde radici è necessario non soltanto lasciare che gli addetti di Polizia Locale, nei limiti delle loro attribuzioni e dello scopo da raggiungere, si regolino secondo il proprio criterio, ma altresì anche gli eventuali errori e inconvenienti non derivanti da mancanza di buona volontà siano oggetto di correzioni da parte dei superiori diretti e non di rimprovero o di biasimo. Infatti, uno stesso compito può essere svolto in modi differenti; perciò quello prescelto dall'addetto di Polizia Locale non deve essere censurato, purché sia razionale, anche se l'attuazione non sia conforme al sistema preferito dal proprio superiore.

Nelle varie istruzioni ed operazioni, pertanto, si deve tendere a sviluppare negli appartenenti al Corpo il sentimento dell'iniziativa, infondendo in essi la coscienza della dignità personale del proprio valore, come donna/uomo e come pubblico ufficiale ed infondendogli la necessaria fiducia nei superiori e colleghi. È perciò riprovevole fare uso della propria autorità per deprimere tali sentimenti con parole o atti.

Il superiore gerarchico deve esigere l'osservanza dei doveri con perseverante energia e decisione che, opportunamente temperate da calma e scevre da minacce come da tolleranti debolezze, fanno dell'addetto di Polizia Locale un attivo ed entusiasta collaboratore per intimo convincimento.

(*) cit. riprese dal "Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Villafranca di Verona"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui si definiscono e manifestano l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale Intercomunale, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale 23 giugno 2020 n. 24, nel quadro dei principi del "*Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia*" - adottato con raccomandazione [REC (2001) 10] del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 e dalla Convenzione stipulata per la gestione associata, nella forma della Convenzione, della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale tra i Comuni di Cervarese S.C., Rovolon, Saccolongo e Veggiano.

Art. 2 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale Intercomunale

Ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, è istituito il "**Corpo di Polizia Locale Intercomunale Retenus**" formato dai Comuni convenzionati di Cervarese Santa Croce, Rovolon, Saccolongo e Veggiano.

Art. 3 - Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale ed il personale ad esso appartenente, nell'ambito territoriale di competenza, delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita tutte le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riguardo:

- a) alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, pubblici esercizi, tutela dell'ambiente e igiene, in collaborazione con i competenti servizi dei Comuni aderenti alla Convenzione;
- b) ad adempiere a compiti di Polizia Giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- c) ad assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
- d) a prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
- e) ad assicurare i servizi d'onore richiesti dalle Amministrazioni comunali aderenti alla Convenzione e fornire la scorta d'onore alla Bandiera dei Comuni stessi;
- f) a svolgere opera di prevenzione e di educazione stradale;
- g) ad operare al servizio dei cittadini al fine di garantire il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza, sulla scorta degli eventuali accordi stipulati con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;
- h) a prestare supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- i) al controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali;

- j) a prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, d'intesa con le autorità competenti, collaborando con i servizi di Protezione Civile secondo le modalità previste dai Piani comunali di Protezione Civile;
- k) ad adempiere a ogni altra funzione o compito previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione vigente e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di Polizia Locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti.
2. Fuori dal territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione di cui al comma 1 sono ammesse:
 - a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
 - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e/o disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
3. L'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della Polizia Locale per attività o servizi richiesti da soggetti privati o pubblici dovrà previamente essere disciplinato dagli Enti Locali con apposito regolamento.
4. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi ed i comandi deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere vincolante del Comandante del Corpo Intercomunale, sono consentiti purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In caso di comando o distacco, l'ambito ordinario dell'attività coincide con quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato.

Art. 5 – Organico del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Tutto il personale assegnato alla Polizia Locale dai Comuni convenzionati costituisce il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Retenus.
2. La Conferenza dei Sindaci verifica l'adeguatezza dell'organico del Corpo Intercomunale di Polizia Locale secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti del territorio degli Enti convenzionati ed ai flussi della popolazione, alla estensione e morfologia del territorio, alle caratteristiche socioeconomiche della comunità locale, per le eventuali necessità di integrazione nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, al fine di assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, è organizzato con un'unica sede, con uffici unificati dove è accentrata la centrale operativa, l'impianto di videosorveglianza, i server, l'autorimessa ed il luogo in cui sono collocate tutte le attrezzature destinate al funzionamento del servizio associato.
4. Potranno essere inseriti nel Comando specifici Uffici per l'esercizio di funzioni comportanti particolare specializzazione per materia.

5. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, con proprio provvedimento, decide sull'articolazione degli Uffici e delle strutture tecnico-operative in relazione alle competenze d'istituto e alle priorità individuate. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale alle stesse strutture.

Art. 6 - Dipendenza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune, dove vi esercita tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento giuridico.
2. La Conferenza dei Sindaci impartisce, tramite il Comune capo-convezione le necessarie direttive ed indirizzi per l'attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e vigila sull'espletamento del servizio.
3. Nell'esercizio delle funzioni di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
4. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia

In conformità alle disposizioni normative vigenti, il personale in forza al Corpo Intercomunale di Polizia Locale svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 1, del DPCM 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio di competenza e delle proprie attribuzioni, collabora in via preliminare al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extra urbano, operando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
- b) in presenza di specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, partecipa al coordinamento con altre forze di polizia e al controllo del territorio;
- c) può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione, ai quali le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
- d) su disposizione del Comandante, o di suo delegato, per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 8 - Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. La funzione di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è attribuita a personale di comprovata esperienza ed elevata professionalità, acquisita con riferimento ai compiti affidati e alla complessità socio-economica del territorio.
2. Il conferimento dell'incarico di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e la relativa nomina sono attuati con decreto del Sindaco del Comune capofila, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci ed allo stesso è attribuito il distintivo di grado previsto dalla normativa regionale.
3. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale e ne risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore delegato del territorio di competenza ed alla Conferenza dei Sindaci. Lo stesso è inoltre

responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Conferenza dei Sindaci.

4. Il Comandante, in particolare:
 - a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti del Corpo;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo agli Uffici ed alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede a tutti i servizi, a mezzo di ordini di servizio;
 - e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi gli operatori e i responsabili degli Uffici e dei reparti per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
 - f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
 - g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle Forze di Polizia;
 - h) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente;
 - i) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni convenzionati allo scopo di garantire la reciproca integrazione interdisciplinare;
 - j) impronta la propria azione di comando affinché sia incentivata la crescita professionale di ciascun collaboratore, si sviluppi in ciascuno il senso di appartenenza al Corpo, venga adottata ogni iniziativa affinché eventuali errori ed inconvenienti non derivati da mancanza di buona volontà siano oggetto di correzioni e non di rimprovero o biasimo, fatte salve le regole disciplinari dell'Ente; particolare cura dovrà essere rivolta al personale neo assunto che dovrà essere oggetto di particolare attenzione e sostegno finalizzato alla corretta crescita professionale;
 - k) propone al Sindaco del territorio di competenza, ovvero alla Conferenza dei Sindaci, il conferimento di riconoscimenti al personale ritenuto meritevole nei casi e con le modalità stabilite nel presente regolamento.
5. Il Comandante, ovvero suo delegato, informa i Sindaci dei Comuni convenzionati, ovvero la Conferenza dei Sindaci, dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nella Convenzione.

Art. 9 - Compiti del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante, quando nominato, sostituisce e rappresenta il Comandante in caso di sua assenza o impedimento e partecipa, quando richiesto, alla Conferenza di Servizio con il Comandante. Collabora con il Comandante e con gli Agenti ed adempie agli incarichi affidati dal Comandante.
2. Coordina il personale assegnato.
3. Nelle more dell'adeguamento della norma regionale sui distintivi di grado, al Vice Comandante nominato - con incarico di addetto al coordinamento, il grado assegnato non può essere inferiore a quello di *Istruttore Capo*⁽¹⁾. Lo stesso Vice Comandante riveste la qualifica di Ufficiale/Sottoufficiale di P.L. e di Ufficiale di P.G. (ex art. 57 comma 3 c.p.p.).
(¹) DGRV 2689 del 06.08.2004 - all. C sezione C1 categoria "C".
4. Il distintivo di grado del Vice Comandante non incide in alcun modo sullo stato giuridico ed economico dello stesso che rimane disciplinato dalle norme del CCNL.

Art. 10 - Compiti degli Assistenti e degli Agenti

1. Gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e le Amministrazioni.
2. Gli Assistenti e gli Agenti di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del territorio;
 - b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero;
 - d) accertare e contestare gli illeciti rilevati nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - e) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - f) assumere un comportamento professionale nei riguardi dell'utenza e dei colleghi;
 - g) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio, facendo rapporto al Responsabile di servizio;
 - h) eseguire tutti gli altri servizi, rientranti nelle proprie funzioni e competenze, svolti nell'interesse dei Comuni;
 - i) quali Agenti di Polizia Giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurare le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
 - j) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia, polizia urbana.
3. Gli Assistenti e gli Agenti agiscono in base alle direttive e agli ordini ricevuti.
4. Gli Assistenti e gli Agenti, nell'adempimento delle funzioni e compiti relativi alle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono impartire agli operatori eventualmente ad essi assegnati, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici al fine di eseguire puntualmente i compiti di servizio.

Art. 11 - Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria

1. Il Comandante ed il Vice Comandante, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Gli Assistenti e gli Agenti di Polizia Locale, inquadrati nella categoria ex "C" (ora nell'area degli Istruttori) del CCNL, sono agenti di Polizia Giudiziaria.

TITOLO II

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12 - Modalità di accesso al Corpo

1. In considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere in relazione sia alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo ed emotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Servizio sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto a quelli

ordinariamente richiesti per gli altri operatori dei comuni. Detti requisiti, da prevedere nei singoli bandi concorsuali sono quelli individuati nei regolamenti per l'accesso agli organici, in conformità a quanto previsto dalle direttive regionali vigenti e, dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/04/1998 per il rilascio delle licenze di porto d'armi e da ogni normativa vigente in materia.

2. Per l'accesso alla figura professionale di "agente" l'Ente può inoltre sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità.
3. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso.
4. I requisiti minimi per l'accesso al Corpo di Polizia Locale sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
 - b) titolo di studio richiesto per l'accesso ai singoli profili professionali delle qualifiche funzionali del Corpo di Polizia Locale secondo quanto stabilito in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli Enti Locali;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione di privo della vista comporta l'inidoneità fisica al posto messo a concorso, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120/1991. L'Amministrazione sottopone a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;
 - d) possesso di patente di guida categoria B per la guida di autovetture senza limitazioni;
 - e) possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 della legge n. 65 del 07.03.1986 per ottenere la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente:
 1. godimento dei diritti civili e politici;
 2. di non aver subito condanna o pena detentiva per delitto non colposo;
 3. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 4. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
 - f) idoneità psicofisica all'impiego nella Polizia Locale ed utilizzo delle armi mediante certificazione medica che verrà richiesta all'atto dell'assunzione in servizio;
 - g) nel bando di concorso possono essere stabiliti ulteriori requisiti dettati dalla necessità di acquisire particolari professionalità o per la tipologia di impiego.

Art. 13 - Accertamenti sanitari preventivi e periodici

1. La sorveglianza sanitaria, per gli appartenenti al Servizio Intercomunale di Polizia Locale, è obbligatoria ed è effettuata dal medico competente ed è a carico di ogni singolo Ente da cui l'Operatore dipende.
2. Essa comprende:
 - 1) accertamenti preventivi, all'atto dell'assunzione, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione specifica;
 - 2) accertamenti annuali, per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità fisica e psicoattitudinale, alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui sopra possono comprendere anche vaccinazioni, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.
4. Anche al di fuori delle scadenze periodiche, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale può chiedere di essere sottoposto a visita medica, qualora sospetti sopravvenute alterazioni o patologie correlabili all'attività professionale.

5. Analogamente la richiesta di visita può essere presentata dal Comandante qualora ne ravvisi la necessità.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 14 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, in base al grado ricoperto, è stabilito come segue:
 - a) Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
 - b) Vice Comandante;
 - c) Istruttore;
 - d) Vice Istruttore;
 - e) Assistente Scelto;
 - f) Assistente;
 - g) Agente Scelto;
 - h) Agente.
2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso. Ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio si considerano utili i periodi di servizio prestati nell'area di vigilanza, sia a tempo indeterminato che determinato.
3. Tutte le richieste di collaborazione avanzate dagli uffici comunali dei Comuni aderenti alla Convenzione devono essere rivolte al Comandante o, in sua assenza, al Vice Comandante.
4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore gerarchico.
5. In caso di disposizione ritenuta illegittima, deve applicarsi l'istituto della rimostranza. Il soggetto al quale venga impartita una disposizione, ovvero un ordine ritenuto illegittimo, deve fare rimostranza motivata al superiore che l'ha impartito. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, il soggetto a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione, salvo il diritto di segnalare, in via gerarchica, l'illegittimità della disposizione o dell'ordine.
6. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire disposizioni e ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge.
7. Ogni appartenente al Corpo deve rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica.
8. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
9. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.
10. Al personale di Polizia Locale è vietato rispondere/adottare iniziative individuali relative a richieste di servizi pervenute direttamente da parte dei cittadini e/o da organi istituzionali diversi dai propri superiori, salvo casi di assoluta urgenza, da comunicarsi tempestivamente al Comandante.

11. Di ogni intervento deve essere redatta senza ritardo dettagliata relazione di servizio.
12. In considerazione dei doveri connessi alla qualità di Pubblico Ufficiale e di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di adempiere a tutte le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dal presente regolamento, nonché dalle disposizioni ricevute.

Art. 15 – Distintivi di grado

1. I distintivi di grado sono disciplinati dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2689/2004 approvata in attuazione dell'art.17 della Legge Regionale n. 41 del 19 dicembre 2003 e s.m.i..
2. Il Comandante può attribuire specifici incarichi nell'ambito del costituito Corpo Intercomunale di Polizia Locale, finalizzati a valorizzare le competenze tecniche ed operative maturate durante il servizio.
3. Nell'organizzazione del Corpo, allo scopo di decentrare le innumerevoli materie afferenti alla Polizia Locale, possono essere individuate le figure dell'Ufficiale e quella di Istruttore.
4. La struttura viene suddivisa in categorie che non incidono in alcun modo sullo stato giuridico ed economico del personale.
5. Alla categoria C possono venire attribuiti i gradi previsti alla voce "Istruttori" di cui alla Sezione C1 dell'Allegato C della D.G.R. n. 2689/2004. L'assegnazione avverrà non solo per la mera anzianità, pur essendo uno dei requisiti valutativi, ma soprattutto in virtù di criteri quali l'arricchimento professionale, l'esperienza pregressa, i titoli di studio e professionali, l'assenza di sanzioni disciplinari ed eventuali encomi ricevuti. I gradi saranno assegnati con valutazione positiva del Comandante al personale che ha maturato un'anzianità di servizio, nel minimo pari a:
 - 10 anni nella qualifica di Agente per accedere alla posizione di Vice Istruttore, previa posizione vacante;
 - 10 anni nella qualifica di Vice istruttore per accedere nella posizione di Istruttore, previa posizione vacante;
 - 10 anni nella posizione di Istruttore per accedere nella posizione di Istruttore capo, previa posizione vacante.Il numero massimo di ogni posizione (Vice Istruttore, Istruttore, Istruttore Capo) non potrà essere superiore al dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, del numero complessivo del personale in divisa assegnato al Corpo Intercomunale.
6. L'assegnazione del grado di Istruttore avviene mediante determinazione del Comandante; la nomina di Vice Comandante e l'assegnazione del grado al Comandante (previsto dalla normativa regionale), avviene con decreto del Sindaco del Comune capofila; in tutti i casi dovrà esprimersi preventivamente la Conferenza dei Sindaci.

Art. 16 – Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal codice di comportamento dei Comuni Convenzionati, il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Retenus deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità, alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile. Deve altresì operare con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui

attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.
3. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini e le Amministrazioni aderenti alla Convenzione, nonché tra i cittadini stessi e il Corpo.

Art. 17 - Comportamento in servizio

1. Il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve essere disponibile ad accogliere le istanze dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. In divisa deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, sempre se richiesto, esibire il tesserino di riconoscimento.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti a operazioni di servizio e non deve esprimere apprezzamenti e rilievi sull'operato delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di non intrattenere rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite, tranne che per esigenze di servizio.
5. Il personale appartenente al Corpo non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Art. 18 - Incompatibilità e conferimento di incarichi

1. Ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*", il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni attribuite al personale della Polizia Locale, il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale non può svolgere alcun incarico anche non retribuito senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'organo competente del Comune di appartenenza del dipendente, sentito il Comandante. Fino alla definizione di una disciplina uniforme tra i Comuni aderenti alla Convenzione, il rilascio dell'autorizzazione è effettuato da ciascun Ente secondo le procedure previste dal rispettivo regolamento, e tenuto conto di eventuali ulteriori condizioni previste dal regolamento stesso, sempre comunque sentito il Comandante.
3. Per quanto non previsto ai precedenti commi, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia e ai rispettivi regolamenti comunali relativi al conferimento di incarichi esterni.

Art. 19 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale presta servizio in uniforme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
2. Il personale appartenente al Corpo deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione.
3. Il personale deve porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Eventuali capelli lunghi portati dal personale femminile dovranno essere raccolti anche per motivi di sicurezza personale.
4. Essendo l'uniforme il principale elemento di riconoscimento degli appartenenti al Corpo, la stessa deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro, in perfette condizioni di pulizia, ed è vietato variarne la foggia. Non è possibile utilizzare l'uniforme fuori dal servizio; è consentito indossarla, anche parzialmente, per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa.
5. È vietato circolare con le mani in tasca e senza berretto o altro copricapo previsto dalla tipologia di uniforme indossata.
6. E' tassativamente vietata durante il servizio l'applicazione di *piercing* visibili. E' altresì vietato indossare orecchini da parte degli uomini. Non è consentito l'uso di orecchini appariscenti e/o pendenti, collane, o altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
7. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è tenuto ad indossare l'uniforme. Sono esonerati dall'obbligo il Comandante e, quando necessario, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, gli ufficiali e gli agenti, possono svolgere l'attività d'istituto in abito civile. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo di esibire, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità, la tessera di riconoscimento.

Art. 20 - Saluto

1. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini con i quali viene a contatto per ragioni di ufficio, i Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni di servizio.
2. Il saluto è altresì dovuto alle bandiere nazionali e militari, ai gonfaloni civici, alle autorità e simboli dello Stato cui sono devoluti gli onori, alle autorità civili, militari e religiose, ai superiori gerarchici del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e ai cortei funebri.
3. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue secondo le modalità in uso nelle Forze Armate portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
4. È dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) il personale a bordo di veicoli;

- c) il personale di scorta di sicurezza;
- d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 21 - Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, le Amministrazioni aderenti alla Convenzione e il Corpo.
3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini sono rivolte, formalmente, al Comandante o persona da lui delegata tramite gli uffici del Comando, fatte salve le situazioni di urgenza.

Art. 22 - Segreto d'ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni

1. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale deve fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente o dei rispettivi regolamenti.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità alle norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. Sono esclusi dall'accesso agli atti, per motivi di sicurezza, i fogli di servizio giornalieri ed i turni di servizio che possono rilevare elementi di impiego del personale, dei mezzi utilizzati e degli strumenti di difesa impiegati.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 23 - Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina ed alla salvaguardia della sicurezza stradale ed urbana.

2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Capo I e l'impiego del personale sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dalle Amministrazioni per il perseguimento del pubblico benessere.
3. Ferma restando l'importanza e l'indispensabilità di tutte le attività non strettamente operative, il presidio del territorio deve costituire l'essenza e la finalità principale di tutti i servizi del Corpo.

Art. 24 – Predisposizione dei servizi

1. Il Comandante, ovvero suo delegato, emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico operative in cui si articola il Corpo Intercomunale di Polizia Locale.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte in un unico documento aggiornato periodicamente.
3. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato. I Responsabili di Ufficio hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:
 - a) disposizione di servizio: documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Contiene disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, a tutto il personale interessato;
 - b) l'ordine di servizio mensile: documento programmatico a carattere generale che stabilisce i turni di lavoro mensili del personale appartenente al Corpo. Può essere soggetto a variazioni da parte del Comandante, ovvero da suo delegato, qualora ve ne sia l'esigenza per motivi imprevedibili o contingibili o urgenti. Tale variazione è comunicata nel più breve tempo possibile al personale interessato;
 - c) l'ordine di servizio giornaliero: documento che registra la situazione organica del Corpo e programma quotidianamente o per più giorni consecutivi, le normali attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base del servizio mensile, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante. È redatto, di norma, giornalmente dal responsabile incaricato. Eventuali variazioni che dovessero intervenire a modifica di tale documento sono tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del responsabile di riferimento. Tale documento contiene: indicazione sintetica individuante il personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine. Può anche indicare il tipo di vestiario ed eventuale veicolo da utilizzare, equipaggiamento e armamento necessari e le finalità da perseguire. Può contenere indicazioni e comunicazioni a carattere individuale o generale di qualsiasi natura inerenti al servizio. Tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio del servizio stesso ed indicarne la presa visione con apposita firma, salvo l'utilizzo di strumenti elettronici. L'ordine di servizio, in particolare quello di dettaglio, è di regola indicato in forma scritta, ma la loro forma orale non costituisce vizio;
 - d) l'ordine di servizio particolare: ordine impartito qualora vi sia la necessità di disporre, con carattere di urgenza, l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento. Viene comunicato nelle medesime forme di cui alla lettera c) direttamente al personale interessato dal Comandante o dal responsabile incaricato.

Art. 25 - Tipologia servizi

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati, servizi in bicicletta e servizi moto/automontati.
2. Potranno inoltre essere svolti servizi che prevedono l'impiego di qualunque nuovo strumento, veicolo, dotazione che il Comando riterrà di adottare per garantire sempre più maggiore sicurezza, benessere e capacità operativa agli appartenenti al Corpo.
3. In particolare, previo apposito provvedimento del Comandante che ne disciplini le modalità di impiego nel rispetto della normativa vigente mediante specifico regolamento, il Comando potrà prevedere l'impiego, per i servizi a maggior rischi operativo, di *Body Cam* (telecamere a bordo uomo) e *Dash Cam* (telecamere a bordo veicoli di servizio), nonché dotarsi di dispositivi, quali *Droni* (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini, necessari al raggiungimento di finalità istituzionali.
4. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione specifica del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente alla mobilità del personale e all'organizzazione del lavoro.

Art. 26 - Servizi interni

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti gestionali amministrativi. Ai servizi interni è addetto personale appartenente al Corpo, dando la precedenza a quello più anziano anagraficamente e prioritariamente ai soggetti che presentano particolare attitudine nelle relazioni di front off, competenze informatiche, conoscenze linguistiche et simile.
2. Si può ricorrere anche all'apporto di personale di altra area professionale messo a disposizione dalle Amministrazioni comunali.
3. In caso di necessità, il personale del Corpo assegnato prevalentemente ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizi esterni d'istituto a carattere operativo.

Art. 27 - Presentazione in servizio

1. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato.
2. In conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, il personale appartenente al Corpo ha l'obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite. Il servizio deve essere svolto in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed eventuale armamento prescritto.
3. È fatto obbligo al personale appartenente al Corpo, in caso di assenza dal servizio, di darne tempestiva notizia secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e di avvisare nel più breve tempo possibile, comunque al più tardi all'inizio dell'orario del turno di lavoro, il Comando e i rispettivi uffici personale, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione del personale assente nei servizi organizzati.

4. Nel caso di assenza per motivi di salute sussiste l'obbligo di comunicare la prognosi al Comando nel più breve tempo possibile, al fine di organizzare al meglio il servizio.

Art. 28 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Ai sensi della normativa statale e regionale vigente, al fine di far fronte alle esigenze di natura temporanea, gli Operatori di Polizia Locale possono, previo accordo fra le Amministrazioni interessate e dandone comunicazione al Prefetto ove richiesta, svolgere le proprie funzioni presso le Amministrazioni interessate locali diverse da quella di appartenenza. In tale caso operano alle dipendenze dell'Autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economico/assicurativi e previdenziali.
2. Nel caso in cui venga richiesta la temporanea assegnazione del personale di Polizia Locale da parte di altre Amministrazioni al fine di coadiuvare il proprio personale in particolari occasioni quali fiere, servizi stradali o altre mansioni attinenti all'attività propria dell'Operatore di Polizia Locale, l'autorizzazione, subordinata al parere tecnico del Comandante è rilasciata dall'Ente di appartenenza ovvero se diversamente previsto, dal Comandante stesso.
3. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni inerenti la circolazione, per manifestazioni o altre esigenze straordinarie.

Art. 29 – Efficacia dei servizi

Il Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale è tenuto ad informare periodicamente le Amministrazioni sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate nell'art. 7, così da individuare l'efficienza complessiva dei servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi assegnati

Art. 30 – Servizi a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, svolti dagli operatori sul territorio di competenza, il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo e all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 31 – Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 32 – Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale al termine del turno di servizio deve redigere una relazione di servizio o rapportino giornaliero di servizio (RGS) contenente le informazioni riportate su di un

apposito modulo predisposto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.

2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in Comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 33 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del Comandante e degli operatori, nel rispetto del contratto nazionale e degli accordi integrativi aziendali, è strutturato su 36 ore lavorative. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze di servizio, previo parere favorevole dei Sindaci e del personale direttamente impiegato, l'orario di servizio "standard" potrà avere una flessibilità funzionale in relazione ai servizi da svolgere.
2. Della modifica temporanea dell'orario di servizio, di cui al comma precedente, viene data tempestiva comunicazione all'ufficio personale del Comune di appartenenza e convenzionato.

Art. 34 - Controlli sui servizi

1. Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il personale designato, deve controllare il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 35 - Missioni/trasferte ed operazioni esterne

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello dei territori dei Comuni associati o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio dei comuni associati, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio intercomunale.
3. La partecipazione ad attività formativa, convegni, seminari, ecc., sono ammesse previa autorizzazione del Comandante. Per analoga attività formativa prestata in più giornate lavorative dal Comandante e dal personale del Corpo, la trasferta/missione è comunicata al Comune di appartenenza per quanto attiene il processo di rilevazione e controllo dei dati di presenza/assenza.

Art. 36 - Servizi di rappresentanza

1. Al personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale compete l'eventuale espletamento dei servizi di rappresentanza, anche fuori del Comune/Provincia/Regione, disposti dagli Enti aderenti alla Convenzione, per nelle manifestazioni, scorta del gonfalone, cerimonie, eventi vari, ecc...
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dal regolamento del cerimoniale.

Art. 37 – Servizi a pagamento richiesti dai privati

Le Giunte Comunali possono deliberare la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 38 – Reperibilità

1. Per il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto, nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. La presenza in servizio è comunque dovuta da tutto il personale appartenente al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività quali, esemplificativamente e non in modo esaustivo: incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica e altri eccezionali fenomeni.
3. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra, la disponibilità delle ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti, o parte, degli appartenenti al Corpo al fine di poter disporre della forza necessaria.
4. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza di cui ai commi 2 e 3, il concorso sincronico di tutti gli appartenenti al Corpo è disposto e attivato dal Comandante, ovvero da un suo delegato. A tal fine il personale è tenuto a fornire indicazioni precise per la pronta reperibilità.

Art. 39 – Tesserino di riconoscimento e placca di servizio

1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale un tesserino di riconoscimento e assegna una placca di servizio, del tipo previsto dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41, e successivi atti attuativi.
2. Il tesserino di riconoscimento al Comandante è rilasciato dal Sindaco del Comune Capo-convenzione.
3. Il tesserino di riconoscimento va esibito nei casi previsti dal presente regolamento.
4. Il tesserino di riconoscimento e la placca di servizio vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
5. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del tesserino di riconoscimento.

Art. 40 – Placca di servizio e distintivo del Corpo Intercomunale

1. Come previsto dall'art. precedente, al personale del Servizio è attribuita una placca di riconoscimento individuale recante il numero assegnato, conforme alla normativa regionale in materia.

2. Il numero è assegnato ai componenti del Corpo in modo esclusivo e con numerazione progressiva.
3. Al Comandante del Corpo Intercomunale è assegnato il n. 1.
4. La placca deve essere indossata sulla parte sinistra e l'eventuale distintivo del Corpo sulla parte destra dell'indumento esterno dell'uniforme all'altezza del petto.
5. Il personale deve conservare con cura la placca e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, sottrazione o deterioramento della stessa. Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari in caso di colpa e/o dolo.

TITOLO V

UNIFORMI E DOTAZIONI

Art. 41 - Foggia ed uso delle uniformi

1. Le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al personale del Servizio sono determinate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2689 del 06.08.2004 e D.G.R.V. n. 1054 del 11.04.2006 attuative dell'art. 17 della L.R. 19.12.2003 n. 41.
2. Su disposizioni del Comandante l'attività di servizio può essere svolta in abito civile.
3. Il personale autorizzato a svolgere il servizi d'istituto in abito civile, nel momento in cui è necessario far conoscere la propria qualità, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.
4. Per speciali servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone è d'obbligo l'uniforme di rappresentanza e cerimonia.

Art. 42 - Fornitura del vestiario

1. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione sarà effettuata in modo completo all'atto dell'assunzione, in relazione al servizio cui il nuovo personale assunto sarà adibito.
2. Il Comune può partecipare in tutto o in parte alla spesa per la prima vestizione del proprio Agente neoassunto.
3. Ogni operatore dovrà avere la massima cura per l'utilizzo e il lavaggio dell'uniforme in dotazione.
4. Per il rinnovo dei capi della massa vestiario, Amministrazione provvederà direttamente alla relativa fornitura, entro il limite di spesa annua di una somma commisurata al rapporto prezzo/durata di ogni singolo indumento.
5. Tale somma che sarà fissata con apposito e separato provvedimento, sarà aggiornata ogni due anni ai prezzi di mercato vigente.
6. Sono pure a carico dell'Ufficio Intercomunale le spese per fregi, distintivi e buffetteria.
7. La fornitura del vestiario è eseguita, di massima, secondo le scadenze indicate nell'allegata Tabella (allegato "B").
8. La sostituzione dei capi di vestiario in dotazione al personale impegnato in particolari servizi, che per il loro impegno non subiscono elevata usura, avviene previa verifica da parte del Comandante dell'effettiva necessità della loro sostituzione.
9. Qualora il personale cessi il rapporto di lavoro anticipatamente rispetto alla scadenza fissata per i singoli capi di vestiario, per intraprendere analoga attività presso altre Amministrazioni, il Comando potrà chiedere la restituzione del vestiario all'assegnatario o il concorso della spesa sostenuta all'Amministrazione interessata dal trasferimento.

Art. 43 – Uso e conservazione dell’uniforme

1. Gli oggetti che compongono la dotazione individuale non possono essere utilizzati al di fuori del servizio.
2. E' proibita la cessione sotto qualsiasi forma o a titolo di tutto o parte della dotazione individuale.
3. L'addetto è tenuto a conservare con la massima cura la dotazione individuale, provvedendo quando necessario al lavaggio, alle piccole riparazioni, alla rasatura senza alterare la foggia.
4. Nei casi in cui la dotazione individuale venga accidentalmente rovinata durante l'espletamento del servizio, l'addetto ha l'obbligo di informare tempestivamente il Comando che provvede alla sostituzione o alla riparazione dell'indumento deteriorato.
5. Il Comandante accerta periodicamente lo stato di conservazione della dotazione individuale.

Art. 44 – Lavaggio di vestiario

1. Per determinati capi di vestiario potrà essere previsto in capo al Comando la spesa per un ciclo annuo di lavaggi e sanificazione.
2. Il lavaggio, stiratura ed eventuale sanificazione dei capi di vestiario, se previsto, avvengono nei limiti qualitativi e quantitativi determinati con disciplinare a parte.

Art. 45 – Mezzi ed apparecchi in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Regione Veneto.
2. Ogni appartenente al Corpo di Polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio e se in possesso della patente per la conduzione dello specifico veicolo, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.
3. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono date in dotazione alla pattuglia o a singoli individui.
4. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente e a conservarli in buono stato ed efficienza, segnalando ogni necessità di manutenzione o riparazione.

Art. 46 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il personale del Corpo deve adottare la stessa cura di cui al comma precedente per ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso per motivi di servizio.
3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 47 – Sanzioni

Nei casi di accertata incuria della dotazione individuale il Comandante applica le sanzioni disciplinari previste e, nei casi di colpa grave e dolo, al recupero degli oneri per il ripristino del materiale danneggiato con ritenuta sullo stipendio dei relativi importi.

TITOLO VI

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ADDESTRAMENTO, TRATTAMENTO ECONIMICO, PATROCINIO LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 48 – Formazione specifica

Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché di acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, dovranno essere adottate specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Art. 49 – Aggiornamento ed addestramento

1. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante o da suo delegato.
2. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.
3. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.
4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea impossibilità o in caso di gravi motivi familiari e/o personali, ne facciano richiesta.

Art. 50 – Trattamento economico, copertura assicurativa e patrocínio legale

1. Il trattamento economico corrisposto al personale appartenente alla Polizia Locale è conforme alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni/Autonomie Locali ed ai contratti decentrati ed è erogato dall'Ente di appartenenza.
2. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio dei singoli operatori addetti al servizio convenzionato di Polizia Locale (stipendio tabellare, indennità di comparto, salario anzianità, retribuzione di posizione, buoni pasto, indennità di turno, produttività ecc...) sarà disciplinato e erogato dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza in base alle norme del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni/EE.LL. e della rispettiva contrattazione integrativa decentrata.

3. Per il personale del Corpo associato gli Istituti contrattuali dovranno essere armonizzati in Conferenza dei Sindaci, compatibilmente con le contrattazioni sopra citate.
4. Tutte le attività comportanti il riconoscimento di trattamento economico accessorio, con particolare riferimento agli istituti contrattuali dello straordinario e degli obiettivi di performance (inclusi i progetti di potenziamento finanziati ai sensi dell'art. 208 CDS), dovranno essere concertate con la Conferenza dei Sindaci, recepite nei rispettivi obiettivi di *Performance*, nel rispetto del CCNL, della normativa corrente e nei limiti previsti dal contratto decentrato nonché dalla vigente normativa di salario accessorio per ciascun Ente di appartenenza.

TITOLO VII

ARMI, STRUMENTI, APPARECCHI E VEICOLO IN DOTAZIONE

Art. 51 – Arma di ordinanza, assegnazione dell'arma e modalità di porto

1. Nell'ambito del territorio della Convenzione, ovvero del territorio in cui si trovano ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, servizi esterni di vigilanza, protezione della casa comunale e dell'eventuale armeria, i servizi notturni e di pronto intervento, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolti dagli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale con l'arma in dotazione.
2. Al presente Regolamento è allegato altresì il Regolamento speciale: "*Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale*" che costituisce parte integrante al presente Regolamento.

Art. 52 – Strumenti di autotutela

1. Gli operatori di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, nei servizi di controllo del territorio e di Polizia Stradale possono essere dotati dei materiali previsti dall'allegato "D", "*materiale in dotazione al personale*", della Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06/08/2004, ed in particolare di:
 - a) bomboletta di spray irritante al peperoncino, quale strumento di autodifesa privo di effetti lesivi e permanenti e di liquido per decontaminazione quale dotazione del veicolo ex art. 15 della D.G.R.V. 2689/2004. Lo spray irritante in dotazione dovrà rispondere alle caratteristiche previste dal Decreto Ministero dell'Interno 12 maggio 2011 n. 103;
 - b) strumenti di contenzione, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere, comunemente definiti "manette" costituite da due bracciali uniti da snodo a catena nei modi e foggia definiti nell'allegato "D" della D.G.R.V. 2689/2004;
 - c) giubbetti antiproiettile ed antitaglio come definiti nell'allegato "D" della D.G.R.V. 2689/2004, sezione "Equipaggiamento speciale di servizio";
 - d) bastone estensibile, quale strumento di autodifesa - (distanziatore);
 - e) dispositivo spara-laccio o BolaWrap, quale strumento di autodifesa che spara dei lacci di Kevlar che immobilizza il soggetto contro cui viene utilizzato;
2. Il capo pattuglia o in assenza il singolo operatore, in base al servizio da svolgere, decide sull'utilizzo dei predetti dispositivi avendo riguardo della tutela del personale.
3. Il Comandante per particolari servizi o esigenze di servizio, può provvedere all'acquisto e disporre l'utilizzo degli ulteriori strumenti di autotutela previsti dalla Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06/08/2004, allegato "D";

4. L'addestramento obbligatorio, l'uso e successiva assegnazione degli strumenti di autotutela e di difesa, sono effettuati con specifico provvedimento del Comandante. Tali assegnazioni vengono eseguiti solo dopo specifica attività formativa e rilascio attestato di idoneità.
5. Nei servizi svolti non in uniforme i dispositivi in dotazione individuale dovranno essere occultati.

Art. 53 – Veicoli ed apparecchiature in dotazione

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione al personale in servizio, che è tenuto ad usarli nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 30 del presente regolamento.
2. I veicoli e le apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. È compito del personale della struttura cui sono assegnati il veicolo o l'apparecchiatura tecnica, curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché gli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro e la compilazione di eventuali schede di utilizzo che dovessero essere disposte dal Comandante.

TITOLO VIII

RICONOSCIMENTI E DISCIPLINA

Art. 54 – Riconoscimenti per particolari meriti

1. Gli appartenenti al servizio che si sono distinti per particolari servizi e spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, sono premiati, in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue, (Allegato "C"):
 - a) Nota di merito conferita dal Comandante;
 - b) Encomio conferito dal Sindaco;
 - c) Encomio Solenne conferito dal Consiglio del Comune di appartenenza;
 - d) Onorificenza per Lungo e onorevole Servizio (con almeno 15 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante e per i Comandanti con atto di approvazione dell'amministrazione di appartenenza);
 - e) Onorificenza per Lungo e onorevole Servizio (con almeno 25 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante e per i Comandanti con atto di approvazione dell'amministrazione di appartenenza);
 - f) Onorificenza per Lungo e onorevole Servizio (con almeno 30 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante e per i Comandanti con atto di approvazione dell'amministrazione di appartenenza);
 - g) Onorificenza per Lungo e onorevole Comando (con almeno 15 anni di anzianità e con atto di approvazione dell'Amministrazione di appartenenza);
 - h) Onorificenza per Lungo e onorevole Comando (con almeno 25 anni di anzianità e con atto di approvazione dell'Amministrazione di appartenenza);
 - i) Onorificenza per Lungo e onorevole Comando (con almeno 30 anni di anzianità e con atto di approvazione dell'Amministrazione di appartenenza);
 - j) Onorificenza per Meriti Speciali (Modalità e criteri di attribuzione sono definiti dalla DGRV n. 3810 del 05.12.2006);
 - k) Onorificenza per aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri (attribuibile dal rappresentante legale dell'ente locale);

- l) Onorificenza per gli operatori che si sono distinti durante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 (DGRV n. 143/2022);
 - m) Proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. I riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti nel fascicolo personale del dipendente interessato.

Art. 55 – Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate, su proposta del Sindaco del Comune di appartenenza, al Ministero dell'Interno, secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, a fronte di straordinari atti di eroismo.
2. L'encomio solenne, deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta del Comandante, è conferito, in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'encomio del Sindaco del Comune di appartenenza, su proposta del Comandante, è conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale, oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.
4. L'elogio scritto del Comandante è conferito, anche su proposta del Responsabile di riferimento, al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere eccellenti qualità professionali.
5. L'attribuzione delle onorificenze di *"lungo ed onorato Servizio"*, di *"lungo ed onorevole Comando"* e *"per aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri"* competono al legale rappresentante dell'Ente Locale di appartenenza.
6. Gli attestati di onorificenza *"per meriti speciali"*, con i relativi distintivi, vengono rilasciati con atto a firma del Presidente della Regione.

Art. 56 – Norme disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale del comparto "Funzioni Locali" - Codice disciplinare - e dall'art. 55 ss. del D.Lgs. n. 165/2001 sono specificate come segue:

Richiamo verbale per:

- mancato uso del tesserino di riconoscimento e/o placca di servizio;
- alterazioni o modifiche arbitrarie alla divisa;
- incuria alla pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli effetti di vestiario e del materiale di armamento o altra strumentazione di difesa in consegna;
- uso di indumenti od oggetti di vestiario non prescritti;
- omessa riconsegna di quanto possa ritardare o pregiudicare il regolare andamento del servizio (chiavi, ecc.);
- omissione del saluto a chi è dovuto;
- conversare o fumare in servizio;

Richiamo scritto:

- recidiva nelle mancanze che hanno dato luogo al richiamo verbale del Comandante;
- grave negligenza in servizio;
- allontanamento dal servizio prima dell'orario della cessazione dello stesso;
- deterioramento o smarrimento colposo del distintivo di servizio e della tessera di riconoscimento;
- ritardo e trascuratezza nell'esecuzione degli ordini di servizio;
- tolleranza di trasgressioni da parte dei subalterni;
- inosservanza della via gerarchica nei rapporti e per reclamo verso superiori;
- contegno e linguaggio scorretto in servizio o in luogo pubblico;
- permanenza in locali di pubblico ritrovo in ore di servizio e non per ragioni di servizio;
- ritardata consegna a chi di dovere degli oggetti rinvenuti o dei quali si sia venuti in possesso per ragioni di servizio salvo che il fatto non costituisca reato;

Riduzione dello stipendio:

- recidiva nei fatti che hanno dato luogo in precedenza a richiamo scritto;

Sospensione dal servizio e dallo stipendio:

- recidiva nei fatti che hanno dato in precedenza motivo a riduzione dello stipendio.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo si rinvia al Codice disciplinare, alle disposizioni contrattuali e normative vigenti nel tempo, nonché al Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli Comuni, per le parti compatibili con la disciplina vigente.

TITOLO IX

PATRONO, BANDIERA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Festa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Il giorno 20 Gennaio, giornata in cui si festeggia il Santo Patrono della Polizia Locale "San Sebastiano". La festa viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Corpo stesso ovvero partecipando alla cerimonia organizzata dal Comune Capoluogo di Provincia ovvero da altri Comandi della Provincia o del Veneto.

Art. 58 - Senso di appartenenza al Corpo

1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che si fonda sulle tradizioni e sulla storia dei Corpi di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio e il decoro. I rapporti tra tutti gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono caratterizzati da rispetto reciproco e massima lealtà di comportamento, sulla fiducia gli uni negli altri e sull'impegno comune di rafforzare lo spirito di corpo e la capacità di lavoro ai fini dell'adempimento degli obblighi istituzionali e della realizzazione degli obiettivi comuni.
2. Il Corpo Intercomunale potrà dotarsi della bandiera di Polizia Locale come previsto e disciplinato dall'allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale n. 349 del 06.03.2012.

Art. 59 – Associazionismo

E' data facoltà agli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

Art. 60 – Pratica sportiva

1. Allo scopo di preservare l'equilibrio psico-fisico e il miglioramento professionale, le Amministrazioni promuovono e contribuisce all'attività sportiva effettuata dal personale del Corpo.
2. L'attività ludico-sportiva, la partecipazione a tornei, gli allenamenti e la pratica sportiva in genere, si svolgono al di fuori del normale orario di servizio.
3. Il Comandante è autorizzato a disporre la partecipazione di una rappresentanza a tornei e/o campionati nazionali riservati alle Polizie Locali e alle Forze di Polizia. In tali circostanza può essere utilizzata la partecipazione all'evento con il veicolo istituzionale di rappresentanza del Corpo.

Art. 61 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla Convenzione e si applicano le disposizioni in materia contenute in leggi e regolamenti statali e regionali, nei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché alle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni associati ovvero, in mancanza, del Comune di Cervarese Santa Croce, capofila della Convenzione.

Art. 62 – Abrogazione di norme

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi i regolamenti dei Servizi/Corpi di Polizia Locale, vigenti nei Comuni aderenti alla convenzione nonché ogni altra norma regolamentare o disposizione organizzativa od operativa con esso incompatibile.

Art. 63 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento speciale del Corpo Intercomunale, unitamente ai suoi allegati "A" (*Armamento*), "B" (*Uniformi*) e "C" (*Onorificenze*), entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che l'approva ed è comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Padova così come disposto dall'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65, nonché alla Regione del Veneto – Struttura Regionale competente in materia di Sicurezza e Polizia Locale.

NORME CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

**CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI**

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Questa seconda parte del presente Regolamento del Corpo ha per oggetto la disciplina concernente la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Retenus ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della Legge 65/1986, tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale Intercomunale Retenus, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio dotato di arma di ordinanza di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento.
3. La violazione alle norme di comportamento dettate dal presente Regolamento sia essa dolosa o colposa, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità agente di p.s., è la pistola semiautomatica in calibro 9 x 21 IMI o il nuovo calibro legalizzato in 9 x 19, comunemente noto come 9 Parabellum, compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., sia per il personale maschile che per quello femminile.
2. Nei servizi di rappresentanza, scorta al Gonfalone del Comune, alla bandiera ed al Gonfalone del Corpo qualora previsto, nonché nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli Ufficiali e gli altri operatori impegnati in detti servizi, possono essere dotati di sciabola.
3. Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale potrà essere dotato di arma lunga comune da sparo.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2 in dotazione al Corpo, fissato con provvedimenti dei Sindaci e comunicato al Prefetto della Provincia, è composto come segue:
 - a) Armi in dotazione per difesa personale: numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di p.s.;
 - b) Scorta di reparto: numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui alla lettera a);
 - c) Eventuale sciabole: numero pari agli Ufficiali del Corpo, compreso il Comandante, da destinare ai servizi di scorta e Guardia d'Onore.
 - d) Munizioni: il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non

inferiore alla somma delle munizioni necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.

2. I Sindaci del servizio associato, a mezzo del Comandante/Responsabile del Corpo, denunciano, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale, all'Autorità/Ufficio competente.

Art. 4 - Altri dispositivi

Per lo svolgimento dei servizi esterni gli operatori, oltre all'armamento in dotazione di cui al precedente art. 3, possono essere dotati, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comandante/Responsabile del Corpo, degli strumenti e dispositivi di autotutela/difesa e coazione fisica previsti e/o consentiti dalla norma ed indicati nell'art. 50 del Regolamento del Corpo rubricato "Strumenti di autotutela". A tal fine è costituita un'apposita dotazione di reparto.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 - Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di p.s., con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle Leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante/Responsabile del Corpo.

Art. 6 - Esenzione dal porto

1. Con disposizione del Comandante/Responsabile possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione personale per difesa, quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

Art. 7 - Assegnazione dell'arma di ordinanza

1. L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni (massimo 50 cartucce) è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di p.s., con provvedimento del Sindaco del Comune di appartenenza, comunicato al Prefetto. Detto provvedimento è soggetto alla revisione annuale da parte del Sindaco stesso su parere del Comandante/Responsabile del Corpo.
2. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento personale o in altro documento che deve essere sempre portato al seguito dall'operatore.

3. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 8 – Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e corredata dal caricatore di riserva. Per l'arma consegnata in via continuativa e consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
2. Il Comandante, in determinati casi, può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone.
5. Il personale che svolge servizio interno è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella la fondina ma ha l'obbligo di tenere la stessa in immediata disponibilità.

Art. 9 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità agente di p.s., sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di p.s., cui l'arma è assegnata in via continuativa, anche fuori del territorio di competenza, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

Art. 10 – Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali, salvo che venga diversamente concordato fra gli enti interessati e per giustificati motivi, sono svolte con l'arma in dotazione. Il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale che presterà servizio in armi fuori dal territorio dell'ente di pertinenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
2. Come chiarito e stabilito dall'art. 19-ter del decreto legge 113/2018 così come convertito con modificazioni in legge, il personale della polizia municipale può portare le armi in dotazione senza licenza anche fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II.
2. L'arma deve essere immediatamente versata all'armeria del Corpo: quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante o responsabile con proprio provvedimento motivato.
3. L'arma assegnata deve essere comunque immediatamente versata al Comando allorquando viene meno la qualità di agente di p.s., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
4. Le operazioni di prelievo e versamento vengono registrate nell'apposito registro a cura del consegnatario dell'armeria.
5. Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento, sono consegnate dal consegnatario dell'armeria o, in assenza dello stesso, dal Comandante, al personale comandato per i servizi di cui trattasi prima dell'inizio del servizio e rese alla fine del servizio stesso. Il consegnatario dell'armeria o il Comandante verifica che i materiali siano resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti.
6. Il Comandante/Responsabile del Corpo di Polizia Locale cura che le operazioni di cui ai commi precedenti vengano annotate negli appositi registri di cui al successivo art. 14.

Art. 12 - Custodia delle armi e delle munizioni

1. Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in apposito armadio blindato, collocato nell'armeria del Corpo, con le modalità di cui al successivo art. 14.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte di norma dal Comandante/Responsabile e in caso di sua assenza o di impedimento da chi ne fa le veci o, se nominato dal consegnatario dell'armeria del Corpo.

Art. 13 - Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore del Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - ✓ Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - ✓ Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - ✓ Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - ✓ Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia tra colleghi;
 - ✓ Evitare di tenere armi cariche negli uffici, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura ancorché con caricatore inserito;
 - ✓ Evitare di abbandonare l'arma anche all'interno di veicoli di servizio anche se chiusi a chiave,

- ✓ Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie, di cui all'articolo 17 del presente Regolamento,
- ✓ Segnalare immediatamente al Comandante o responsabile del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- ✓ Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
- ✓ Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle Munizioni:
- ✓ qualora il fatto si sia accaduto durante il servizio o all'interno del territorio comunale, all'Ufficiale di turno ed al Comandante o responsabile del Corpo che informerà i competenti Organi/Uffici di Polizia;
- ✓ qualora tale fatto avvenga in luogo diverso, alla Stazione Carabinieri o all'Ufficio di Polizia competente territorialmente, informando immediatamente il proprio Comando.

Art. 14 - Deposito dell'arma in armadi idonei e conservazione delle chiavi

1. Le armi e le munizioni, qualora custodite nei locali del comando di polizia locale, devono essere custodite in apposita ed idonea cassaforte ovvero armadio blindato posto presso i locali del Comando Polizia Locale nel rispetto delle eventuali misure di sicurezza determinate dalle competenti autorità.
2. L'armeria consta di un armadio blindato munito di apposite cassette di sicurezza.
3. Detta armeria è dotata di apertura autonoma ed è destinata all'alloggio delle armi in dotazione al Corpo, in particolare, stante l'assegnazione in via continuativa al personale, a quelle ritirate, di riserva, a quelle tenute in eccedenza ed al munizionamento.
4. Una copia delle chiavi dell'armeria e degli armadi blindati sono conservate dal Consegnatario dell'armeria, l'altra, dall'assegnatario dell'arma. La copia di riserva detenuta dal consegnatario è conservata, a cura dello stesso, in busta chiusa sigillata nell'apposito armadio possibilmente corazzato o cassaforte.

Art. 15 - Registri obbligatori

1. Il consegnatario deve curare la tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.
2. Il registro può essere tenuto anche con metodologie informatiche purché la stampa di aggiornamento su carta possa avvenire in tempo reale. La stampa di aggiornamento deve comunque essere effettuata con cadenze non superiori ai sei mesi. Detto Registro informatico, salvo modifiche di legge, non sostituisce il registro cartaceo.
3. I registri previsti dal presente articolo devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all'art. 14, commi 5 e 6, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
4. Sui registri non possono farsi cancellazioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

Art. 16 Prescrizioni per la sicurezza

1. Le armi devono essere prelevate e versate scariche. Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

3. Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.
4. Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma che va effettuata obbligatoriamente dopo la partecipazione ad ogni sessione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene utilizzata.
5. Per i doveri del consegnatario dell'armeria, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 4, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 7 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, oltre a quanto contenuto nel presente Regolamento.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 17 – Addestramento al tiro obbligatorio e facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di p.s, prestano servizio armati:
 - a. previo accertamento del possesso dei requisiti psicofisici necessari;
 - b. dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio armato in un Corpo di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. Il conseguimento del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del tiro a Segno Nazionale è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente, lettera b).
3. Per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici di cui alla lett. a) rimessi alla responsabilità dell'Ente Locale, si dovranno tenere presente le disposizioni interne dettate dal medico competente opportunamente individuato dall'Ente.
4. Per i fini di cui al presente articolo il Comune provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agente di p.s., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 Maggio 1981, n. 286.
5. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di p.s., cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione scritta del Comandante/Responsabile del Corpo, che provvederà anche ad informare la Prefettura competente, recarsi durante il periodo autorizzato al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio. Nel caso considerato tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 18 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D. M. 4 Marzo 1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla Sede del poligono e viceversa.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989,

n. 341, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R-D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Le norme regolamentari Comunali in contrasto con il presente Regolamento debbono intendersi abrogate.

ABBIGLIAMENTO, GRADI E BUFFETTERIA**ABBIGLIAMENTO INVERNALE UNIFORME ORDINARIA (O.I.)**

<i>descrizione capi</i>	<i>numero capi</i>	<i>rinnovo anni</i>	<i>note</i>
Berretto rigido invernale	1	4	o ad usura
Giacca e pantalone	1+2	4	"
Camicia azzurra e maniche lunghe	3	2	"
Maglione a V	1	2	"
Pullover	1	2	"
Cravatta blu notte a nodo verticale	2	2	"
Maglione a collo alto on o senza zip	1	2	"
Distintivi di grado e mostrine per Ispettori, Istruttori e Agenti; alamari per Ufficiali	serie	Ad usura	"
Nastrini normali delle decorazioni e distintivi	serie	"	"
Guanti in pelle o impermeabili	1	2	"
Calzini invernali blu scuro	6	2	"
Scarpe basse in pelle	1	2	"
Capotto in panno	1	Ad usura	Comandante
Poncho	1	"	o ad usura"
Copri-pantaloni impermeabile	1	"	"
Cintura in pelle	1	"	"
Giacca a vento con imbottitura interna estraibile	1	"	"
Cinturone bianco riflettente con fibbia dorata e stemma regionale con fondina per pistola, portamanette e manette, porta-mazza e mazza di segnalazione, porta caricatore	1 di tutto	"	"

ABBIGLIAMENTO ESTIVO UNIFORME ORDINARIA (O.I.)

<i>descrizione capi</i>	<i>numero capi</i>	<i>rinnovo anni</i>	<i>note</i>
Berretto rigido estivo	1	4	o ad usura
Giacca estiva + 2 paia di pantaloni (quando prevista)	1+2	2	"
Camicia azzurra a mezze maniche	3	2	"
Pantaloni	1	2	"
Cintura estiva bianca in canapa	1	2	"
Distintivi di grado e mostrine per Ispettori, Istruttori e Agenti; alamari per Ufficiali	serie	Ad usura	
Nastrini normali e distintivi metallici	serie	"	o ad usura"
Calzini estivi blu scuro	6	2	"
Scarpe basse in pelle	1	4	"
Impermeabile	1	Ad usura	
Giubbino leggero estivo	1	"	
Tubolari per camicia	1	2	o ad usura

ABBIGLIAMENTO INVERNALE MOTOCICLISTI E AUTOMONTATI (S.I.M.A.)

<i>descrizione capi</i>	<i>numero capi</i>	<i>rinnovo anni</i>	<i>note</i>
Pantalone alla cavallerizza	2	2	o ad usura
Stivali alti da motociclista	1	4	"
Pile blu	1	2	"
Berretto operativo invernale	1	2	"

ABBIGLIAMENTO ESTIVO MOTOCICLISTI E PRONTO INTERVENTO (S.I.M.)

<i>descrizione capi</i>	<i>numero capi</i>	<i>rinnovo anni</i>	<i>note</i>
Pantalone alla cavallerizza	2	ad usura	
Guanti motociclista estivi	1	"	

UNIFORME DI SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI (S.I.S.I.)

<i>descrizione capi</i>	<i>numero capi</i>	<i>rinnovo anni</i>	<i>note</i>
Pantaloni operativi con tasche laterali	2	2	o ad usura
Stivaletti di sicurezza neri estivi (anfibi)	1	Ad usura	
Cinturone nero in cordura con fibbia di sicurezza in plastica e stemma regionale con fondina per pistola, porta-manette e manette, porta-mazza e mazza di segnalazione e porta caricatore.	1	"	
Berretto operativo invernale "tipo baseball" - blu notte	1	2	o ad usura
Polo cotone manica lunga	5	2	"
Polo cotone manica corta	5	2	"

ACCESSORI E MATERIALE IN DOTAZIONE AL PERSONALE

<i>descrizione capi</i>	<i>numero capi</i>	<i>rinnovo anni</i>	<i>note</i>
Fondina ad estrazione rapida, con blocco di sicurezza, di colore bianco, in materiale plastico con supporto per cinturone.	1	ad usura	
Fondina ad estrazione rapida, con blocco di sicurezza, di colore nero, in materiale plastico con supporto per cinturone.	1	"	
Correggiolo in poliuretano bianco	1	"	
Manette	1	"	
Porta manette bianco in cuoio o in materiale sintetico	1	"	
Porta caricatore di riserva bianco in cuoio o in materiale sintetico	1	"	
Anello o supporto per mazzetta di segnalazione di colore nero	1	"	
Fondina per spray antiaggressione bianca in cuoio o in materiale plastico		"	
Spray OC a base di acqua con erogazione a getto balistico		"	
Fischietto con catenella	1	"	

Porta manette nero in cuoio o in materiale sintetico	1	“	
Porta caricatore di riserva nero in cuoio o in materiale sintetico	1	“	
Stemma berretto	1	“	
Placca di servizio (estiva ed invernale)	1	“	
Placca comunale	1	“	
Distintivi di grado	serie	“	
Distintivi di specialità	serie	“	
Coppie mostrine in metallo per giacca	1	“	
Coppia mostrine piccole in metallo per camicia estiva	1	“	
Gilet rifrangente giallo alta visibilità	1	“	
Copri berretto rinfrangente giallo	1	“	
Tesserino personale	1	“	
Porta tessera di riconoscimento con placca	1	“	
Cordelline di rappresentanza	1	“	
Mazzetta di segnalazione	1	“	

Onorificenze e decorazioni del Corpo di Polizia Locale Intercomunale

	Nota di merito conferita dal Comandante
	Encomio conferito dal Sindaco
	Encomio Solenne conferito dal Consiglio del Comune di appartenenza
	Onorificenza per Lungo e onorevole Servizio (con almeno 15 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante e per i Comandanti con atto di approvazione dell'amministrazione di appartenenza)
	Onorificenza per Lungo e onorevole Servizio (con almeno 25 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante e per i Comandanti con atto di approvazione dell'amministrazione di appartenenza)
	Onorificenza per Lungo e onorevole Servizio (con almeno 30 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante e per i Comandanti con atto di approvazione dell'amministrazione di appartenenza)
	Onorificenza per Lungo e onorevole Comando (con almeno 15 anni di anzianità e con atto di approvazione dell'Amministrazione di appartenenza)
	Onorificenza per Lungo e onorevole Comando (con almeno 25 anni di anzianità e con atto di approvazione dell'Amministrazione di appartenenza)
	Onorificenza per Lungo e onorevole Comando (con almeno 30 anni di anzianità e con atto di approvazione dell'Amministrazione di appartenenza)
	Onorificenza per Meriti Speciali (Modalità e criteri di attribuzione sono definiti dalla DGRV n. 3810 del 05.12.2006)
	Onorificenza per aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri (attribuibile dal rappresentante legale dell'ente locale)
	Onorificenza per gli operatori che si sono distinti durante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 (DGR n. 143/2022)